

**Coordinamento Sindacale Autonomo
Università**
<http://www.cisal-unipd.it> - C.F.: 92268130280

Ipotesi di accordo integrativo sulla cessione a titolo gratuito di “ferie solidali”

Premessa

Il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, all'art. 24 *“Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n.66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per particolari condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro”.*

Art. 1 Finalità

L'Amministrazione attraverso l'adozione dell'istituto delle “ferie solidali” (giornate di ferie o ore equivalenti accantonate nella Banca delle ore), interviene a supporto dei lavoratori che si trovino in una o più delle seguenti situazioni:

- malattia grave, certificata e documentata, che hanno già esaurito sia il periodo di malattia retribuita (18 mesi) sia le giornate di ferie e permessi retribuiti;
- assistenza a figli, componenti del nucleo familiare e/o parenti e affini di primo grado che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti.

Considerato che l'Accordo è indirizzato ad accrescere il benessere organizzativo in Ateneo, attraverso l'applicazione di una azione di solidarietà tra colleghi, che si integra con le misure di conciliazione tra vita privata e lavoro già avviate presso l'Ateneo di Padova, si ritiene di dare immediata attuazione all'istituto delle more della stipula del nuovo Contratto Collettivo Nazionale.

L'applicazione dell'Accordo non comporta oneri aggiuntivi per l'Ateneo.

Art. 2 Ambito di applicazione, decorrenza e durata

Il presente Accordo si applica a tutto il personale Tecnico Amministrativo dell'Università degli Studi di Padova, in servizio a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Il presente Accordo resta in vigore sino ad emanazione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di eventuali normative inerenti la materia e potrà essere oggetto di revisione dopo un periodo sperimentale di sei mesi dalla firma.

Art. 3 Criteri, condizioni e modalità

Il personale tecnico amministrativo può volontariamente cedere le giornate di ferie maturate fino ad un massimo di cinque giorni complessivi per ciascun anno, eccedenti comunque la misura di quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve irrinunciabilmente usufruire, come previsto dal D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66.

Il personale tecnico amministrativo può volontariamente cedere anche le ore accantonate nella Banca delle Ore, fino ad un massimo di 36 ore per ciascun anno.

La cessione non richiede il previo consenso del datore di lavoro.

Ai fini dell'attuazione dell'istituto, il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo che si trovi nelle condizioni di necessità di cui all'art. 1 può avanzare all'Amministrazione la richiesta, reiterabile qualora lo stato di necessità permanga, di utilizzo di "ferie solidali" per un massimo di trenta giorni per ciascuna istanza, previa presentazione della certificazione comprovante lo stato di necessità di cui al precedente art. 1, rilasciata esclusivamente da struttura sanitaria pubblica.

E' prevista la facoltà, per il richiedente delle "ferie solidali", di allegare alla propria richiesta gli eventuali moduli di cessione a titolo gratuito dei giorni di ferie/ore equivalenti compilati da parte colleghi coinvolti in prima istanza direttamente dall'interessato, per un massimo complessivo di 30 giorni.

La fruizione delle "ferie solidali" resta comunque vincolata al preventivo complessivo utilizzo di tutte le proprie ferie, recuperi e permessi retribuiti previsti dalla normativa vigente.

L'amministrazione, ricevuta la richiesta dell'interessato senza avvalersi della facoltà di cui al precedente punto 4, rende nota al personale l'esigenza di "ferie solidali", in forma rigorosamente anonima, e invita i propri dipendenti, su base volontaria, a indicare sulla modulistica la loro adesione alla richiesta, con l'indicazione della quantità di giorni che intendono cedere.

Art. 4

Riconoscimento delle ferie solidali

Sulle basi della disponibilità pervenute ed allegate alla richiesta di "ferie solidali" o al termine del periodo utile per la dichiarazione di adesione alla richiesta – nel caso – di pubblicazione della stessa – una volta effettuate le opportune verifiche in merito alla fattibilità della cessione, si procederà alla totalizzazione dei giorni di ferie/ore equivalenti ceduti – sulla base dell'ordine di arrivo e delle disponibilità segnalate, per un massimo di 30 giorni per ogni richiesta, con conseguente caricamento delle giornate/ore aggiunte sul cartellino del dipendente richiedente.

Per il rispetto dell'anonimato, tale ferie aggiuntive non saranno contraddistinte da un codice che ne permetta l'identificazione come istituto solidale.

Una volta acquisite, le "ferie solidali" rimangono definitivamente nella disponibilità del dipendente richiedente.

Art. 5

Sicurezza dei dati

L'Università degli Studi di Padova assicura che le operazioni di raccolta e assegnazione delle giornate di "ferie solidali" saranno effettuate nel totale rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui al D.lgs. 196/2003.

Padova

La delegazione di parte pubblica

La delegazione di parte sindacale